



Decreto Dirigenziale n. 126 del 06/08/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Tutela dei consumatori.

Oggetto dell'Atto:

L.R. N. 8/2008 SS.MM.II. CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DI ACQUE MINERALI "FERRARELLE " IN COMUNE DI RIARDO (CE). AUTORIZZAZIONE NUOVA PERFORAZIONE POZZO TW21B. ALLEGATO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con D.M. del 02/09/1932 è stata rilasciata la concessione denominata "Ferrarelle" per lo sfruttamento in perpetuo del giacimento di acque minerali in Comune di Riardo (CE) per un'estensione di ha 15.63.35;
- che la Società Ferrarelle S.p.a., CF. ***OMISSIS*, con sede legale in Roma, alla Via Porta Pinciana, n. 4 è titolare della citata concessione a seguito dell'adozione del decreto DD. n. 54 del 22/09/2005;
- che con nota prot. n. 0722183 del 21/10/2013, a seguito dell'emanazione della L.R. n. 5 del 6 maggio 2013, per quanto disposto dall'articolo 1 comma 107, la concessione "Ferrarelle" continua quale concessione temporanea di durata trentennale a far data dal 12/08/2008 (data di entrata in vigore della LR. n. 8/2008);
- che con istanza datata 04/06/2020, acquisita al protocollo regionale al n. PG/2020/0299919 del 25/06/2020, la Società Ferrarelle S.p.A. ha chiesto, tra l'altro, a causa della perdita progressiva della capacità idraulica, la ricaptazione del pozzo TW21, mediante l'esecuzione di un nuovo pozzo sostitutivo da realizzarsi in area limitrofa nell'ambito della Concessione Mineraria ex perpetua Ferrarelle denominato TW21b, ubicato sul Foglio di mappa n. 16 particella n. 5056 del Comune di Riardo (CE);
- che con nota prot. n. PG/2020/0354778 del 27/07/2020, la Società Ferrarelle S.p.A., fatte salve eventuali prescrizioni e/o determinazioni assunte dall'ASL CASERTA - Area della Sicurezza e Tutela della Salute degli Ambienti di Lavoro, competente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (art. 37 c. 9 della L.R. 8/2008 e ss.mm.ii.) è stata autorizzata all'esecuzione dei lavori riguardanti la chiusura mineraria del pozzo TW21;
- che la Società Ferrarelle S.p.A., in allegato all'istanza del 25/06/2020, ha dichiarato di avvalersi, in merito ai lavori di chiusura mineraria del pozzo TW21, della fidejussione bancaria rilasciata dal Banco BMP S.p.A. con sede Amministrativa in Verona n. 84426 del 30/03/2020 a favore della Regione Campania, già depositata in sede di rilascio della Concessione Ferrarelle II, entro cui ricade la concessione Ferrarelle, aventi le stesse finalità e di valore economico maggiore di quello necessario all'esecuzione dei lavori di chiusura mineraria;

PRESO ATTO

- che dalla relazione tecnico trasmessa dalla società istante in allegato alla trasmissione avvenuta a mezzo pec in data 25/06/2020, acquisita al prot. regionale n. PG 2020.0299919 del 25/06/2020 da cui risulta:
 - che durante l'esecuzione del nuovo pozzo verranno eseguite opportune prove di portata in modo da individuare e caratterizzare gli orizzonti mineralizzati produttivi e che nel corso delle stesse oltre a rilevare i parametri piezometrici e chimico-fisici saranno monitorati i pozzi e piezometri circostanti, ricadenti nel raggio di almeno 1Km, al fine di verificare eventuali interferenze ponendo particolare attenzione sul comportamento dei pozzi produttivi in esercizio;
 - che nel corso delle prove di portata verranno prelevati appositi campioni al fine di sottoporli ad analisi isotopiche per la definizione delle aree di alimentazione e dei circuiti sotterraneo, del grado d'interazioni acqua-roccia e per la datazione della risorsa idromineraie prelevata dalla nuova perforazione;
 - che la portata d'esercizio ottimale della nuova captazione TW21b sarà desunta sulla base dei risultati ottenuti dalle prove in precedenza indicate e dal monitoraggio eseguito sui pozzi e piezometri.
- che saranno rispettate le distanze dei pozzi indicate negli articoli 62 e 63 del D.P.R. 9/4/1959, n 128;

RITENUTO

- che la portata di esercizio del pozzo da realizzare sarà definita solo a seguito delle verifiche tecniche di portata avendo cura di rispettare il valore medio d'esercizio indicato per il pozzo TW21 nell'ambito del "Progetto di prelievo di acqua minerale per imbottigliamento nella CM Ferrarelle II" soggetto a

provvedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. che comprendeva oltre che la concessione in parola anche la vicina concessione FERRARELLE II e le altre ex perpetue;

- che il reinserimento del nuovo pozzo in miscela Ferrarelle, potrà avvenire previo rilascio della necessaria autorizzazione riportata dall'articolo 10 della L.R. 8/2008, con le procedure previste dal regolamento di attuazione e di quanto disposto dal Decreto del Ministro della Salute del 10/02/2015 e previo parere della competente azienda sanitaria locale;
- di dover favorevolmente accogliere la richiesta in premessa.

PRESO ATTO CHE il titolare di Posizione organizzativa ed il Dirigente della U.O.D. 50 02 02 hanno reso dichiarazione riguardante l'assenza di conflitto di interessi agli atti del fascicolo del procedimento.

VISTO:

- il R.D. 29/07/1927 n°1443;
- la Legge Regionale n° 8 del 29/07/2008 "Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 22 luglio 2009 n.8 — Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008 n.8 — Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente;
- il regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;
- la DGR 287/2020 con la quale è stato conferito l'incarico di responsabile ad interim della D.G. Sviluppo economico e Attività Produttive alla D.ssa Maria Antonietta D'Urso con DPGR n. 81 del 17 giugno 2020;
- la Deliberazione n. 147 del 09.04.2019 con la quale è stata assegnata la Dirigenza della UOD 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori";
- il DPGR n. 79 del 23.05.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della U.O.D. 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa "Attività relative ai procedimenti amministrativi inerenti alle acque minerali ed alle piccole utilizzazioni locali. Attività ed atti a supporto del Dirigente in materia di acque termali" e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della U.O.D. 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. la Società Ferrarelle S.p.A. con sede legale in Roma alla Via Porta Pinciana, n. 4, C.F. ***OMISSIS** titolare della concessione ex perpetua per lo sfruttamento di acque minerali denominata "Ferrarelle" in comune di Riardo (CE), dell'estensione di ha 15.63.35 circa, è autorizzata a realizzare il nuovo pozzo denominato "TW21b, in sostituzione del pozzo denominato "TW21, di cui è stata disposta la chiusura mineraria con nota prot. n. PG/2020/0354778 del 27/07/2020, nell'appezzamento di terreno riportato in Catasto al foglio di mappa n. 16 particella n. 5056 del Comune di Riardo (CE), come rappresentati nella planimetria allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;
2. la società è tenuta:

2.1 all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalla L.R. n° 8/2008 e ss.mm.ii., dal regolamento n° 10/2010, e delle prescrizioni e condizioni dettate nel decreto di Concessione rilasciato con D.M. del 02/09/1932;

2.2 ad aggiornare la perizia tecnica relativa alle pertinenze, così come definite al comma 2 dell'art. 11 della L.R. 8/08, con una chiara ed univoca descrizione, anche grafica delle stesse;

2.3 ad effettuare, nel caso di indagini negative, la chiusura mineraria del nuovo pozzo nel rispetto dell'art. 29 del disciplinare di cui al regolamento n.10/10 di attuazione della L.R. n. 8/08;

2.4 ad inviare alla Unità Operativa Territoriale di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'ASL Caserta/1, competente ai sensi dell'art. 37 comma 9 della L.R. 8/2008, ogni necessaria e utile comunicazione nonché relazione conclusiva sulle programmate attività;

2.5 ad acquisire l'autorizzazione regionale, per quanto previsto dal regolamento di attuazione e previo parere della azienda sanitaria locale, ai fini della utilizzazione delle acque minerali emunte dal nuovo pozzo nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 10febbraio 2015;

2.6 a presentare l'istanza di cui al precedente punto 2.5 nei limiti delle modalità di prelievo e di potenzialità di emungimento del pozzo come descritte nel programma di lavori presentato ed in ragione delle preventive prove di portata da realizzare e di quanto indicato per il pozzo TW21 nell'ambito del "Progetto di prelievo di acqua minerale per imbottigliamento nella CM Ferrarelle II" soggetto a provvedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. effettuata per la adiacente concessione "FERRARELLE II" e le restanti concessioni ex perpetue tutte funzionali alla produzione dell'acqua minerale Ferrarelle;

3. il presente provvedimento è rilasciato senza pregiudizio del diritto dei terzi;

4. l'esecuzione dei lavori è subordinata all'acquisizione, da parte della Società, di tutti i pareri, atti, nulla-osta ed autorizzazioni eventualmente dovuti dalle competenti autorità, per l'applicazione di specifiche normative, in particolare in materia ambientale (vincolo paesaggistico, eventuali vincoli di area parco, ecc.), di difesa del suolo (vincolo idrogeologico, vincolo forestale, ecc.) ed urbanistica, poiché il presente provvedimento attiene esclusivamente all'aspetto minerario;

5. costituiscono motivi di cessazione i casi previsti dall'art. 14 della L.R. n° 8 del 29/07/2008 ss.mm.ii., nonché l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto o di altre impartite dagli organi regionali competenti;

6. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

7. il presente provvedimento sarà notificato alla Società Ferrarelle S.p.A. previo assolvimento del bollo e in copia trasmesso:

al Comune di Riardo (CE), per la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio.

All'Assessore alle Attività Produttive, Sviluppo Economico, Acque minerali e termali.

Alla Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive 50.02.

Al Demanio Regionale U.O.D. 50.15.01, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile della Regione Campania.

Al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Alla Segreteria di Giunta.

Alla ASL di Caserta Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.

Alla ASL di Caserta – Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art. 37, comma 9, della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii.

Michele Granatiero